

(N. 1390)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1956

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, avendo ravvisata la necessità di migliorare il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, riconobbe la parallela necessità di provvedere anche a coloro che consacrarono la loro vita al servizio dell'Amministrazione statale.

Pertanto, in occasione della concessione dell'assegno integrativo ai dipendenti in attività di servizio, fu anche concesso ai pensionati statali un assegno pari al 16 per cento della pensione base, e ciò senza aumentare le ritenute erariali e previdenziali.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, emanato in base alla legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, sono stati accordati miglioramenti notevoli al personale statale in quiescenza. La liquidazione delle pensioni, e la riliquidazione di quelle in corso di godimento, in base al citato decreto, eleverà sensibilmente

dal 1° luglio 1956 il livello dei trattamenti di quiescenza, in quanto verranno a risultare pensionabili, sia pure non integralmente, molti elementi della retribuzione che prima non lo erano.

A ciò si aggiunga il beneficio accordato alle pensioni concesse al personale che non ha raggiunto l'anzianità massima.

Nonostante tali miglioramenti, rimane tuttavia ancora sensibile il divario fra lo stipendio fruito alla data di cessazione dal servizio e la pensione massima, ove si consideri che quest'ultima risulterà pari al 72 per cento dell'ultimo stipendio (cioè a nove decimi dell'80 per cento dell'ultimo stipendio).

Nell'impossibilità, per le note ragioni finanziarie, di accordare subito ai pensionati una maggiorazione più sensibile con il sopra citato decreto delegato, il Governo è venuto nella determinazione di proporre che ulteriori mi-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glioramenti siano concessi a questa benemerita categoria nei prossimi esercizi finanziari, in modo da attenuare la differenza fra il trattamento finale di attività di servizio e quello massimo di quiescenza.

A ciò si deve provvedere mediante legge dato che l'articolo 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, consentiva di stabilire mediante decreto delegato soltanto il nuovo trattamento spettante dal 1° luglio 1956.

Pertanto, con il presente disegno di legge, a parziale modifica di quanto stabilito dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 20, viene disposta l'elevazione della pensione massima spettante al personale statale dal 72 al 76 per cento dell'ultimo stipendio a partire dal 1° luglio 1957 ed all'80 per cento a partire dal 1° luglio 1958.

Si ripristina così il massimo della pensione in ragione degli otto decimi dello stipendio fruito all'atto della cessazione dal servizio, come era stabilito dal Testo Unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70.

L'onere che deriverà dal disegno di legge è stato calcolato in 11,5 miliardi per l'esercizio 1957-58 e in 23 miliardi per l'esercizio 1958-59 e successivi.

Con questi provvedimenti il Governo ritiene di aver fatto il massimo sforzo, consentito dalla situazione del bilancio statale, al fine di rendere più serena la vita dei pensionati statali e tranquillo il lavoro di quanti sono in attività di servizio.

Si fa seguire un breve cenno illustrativo dei singoli articoli.

Articolo 1. — Stabilisce che, mentre restano ferme le disposizioni contenute nel decreto n. 20 sopra citato fino al 30 giugno 1957, le disposizioni stesse sono modificate dalle norme contenute nei successivi articoli da 2 a 6 per le cessazioni dal servizio che avverranno dal 1° luglio 1957 in poi.

Articolo 2. — Sostituisce l'articolo 4 del ripetuto decreto n. 20 disponendo, per gli impiegati civili, che dal 1° luglio 1957 la pensione minima è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio e che la pensione aumenta poi del-

l'1,70 per cento dello stipendio stesso per ogni anno di servizio successivo al ventesimo fino a raggiungere il massimo del 76 per cento a 40 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 in poi le suddette percentuali vengono elevate, rispettivamente, al 44 per cento, all'1,80 per cento e all'80 per cento.

Articolo 3. — Sostituisce l'articolo 5 del ripetuto decreto n. 20, adeguando le norme di liquidazione delle pensioni degli ufficiali a quelle contenute nel precedente articolo 2 per le pensioni degli impiegati.

Articoli 4 e 5. — Sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 del decreto n. 20 sopra citato, modificando le norme concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato in correlazione a quanto viene disposto per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

Articolo 6. — Modifica l'articolo 16 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 20, stabilendo che l'importo massimo delle pensioni ordinarie non può comunque superare l'ultimo stipendio oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Articolo 7. — Lascia ferma, fino a nuova disposizione, l'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e di quella analoga praticata al personale delle Ferrovie dello Stato sull'80 per cento dello stipendio, come stabilito dal decreto n. 20 sopra citato. Ciò allo scopo di evitare una decurtazione negli importi netti degli stipendi.

Articolo 8. — Dispone la riliquidazione delle pensioni e degli assegni relativi a cessazioni dal servizio anteriori, rispettivamente al 1° luglio 1957 ed al 1° luglio 1958, in corrispondenza a quanto stabilito dagli articoli da 2 a 6 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalle date suddette.

Articolo 9. — Dispone l'aumento delle poche categorie di pensioni per le quali non è possibile la riliquidazione nella misura del 6 per cento, a partire dal 1° luglio 1957, e di

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un ulteriore 6 per cento a partire dal 1° luglio 1958.

Detta percentuale di aumento corrisponde all'incirca al miglioramento derivante dalle nuove norme per le pensioni soggette a riliquidazione.

Poichè le Amministrazioni statali non potrebbero, in un periodo di tempo di poco superiore ai due anni, procedere a tre successive riliquidazioni di circa 440.000 pensioni si rende necessario che, con un unico decreto, pos-

sano fissare la nuova pensione a decorrere dal 1° luglio 1956 (in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20), a decorrere dal 1° luglio 1957 e a decorrere dal 1° luglio 1958 (in base al provvedimento legislativo in oggetto). Affinchè ciò si renda possibile, si chiede che l'unito disegno di legge venga esaminato dal Parlamento con procedura di urgenza, dovendo le Amministrazioni statali al più presto iniziare i lavori di riliquidazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere

il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile ».

Art. 3.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. È fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti — fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo — per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1°) *Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:*

	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi
Limite di età 45 anni	2,65 per cento	2,80 per cento
» » » 46 »	2,45 » »	2,60 » »
» » » 47 »	2,30 » »	2,40 » »
» » » 48 »	2,15 » »	2,25 » »
» » » 49 »	2 — » »	2,15 » »
» » » 50 »	1,90 » »	2 — » »
» » » 51 »	1,80 » »	1,90 » »

2°) *Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:*

	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi
Limite di età 45 anni	6,80 per cento	7,20 per cento
» » » 46 »	5,70 » »	6 — » »
» » » 47 »	4,90 » »	5,15 » »
» » » 48 »	4,25 » »	4,50 » »
» » » 49 »	3,80 » »	4 — » »
» » » 50 »	3,40 » »	3,60 » »
» » » 51 »	3,10 » »	3,30 » »
» » » 52 »	2,85 » »	3 — » »
» » » 53 »	2,65 » »	2,80 » »
» » » 54 »	2,45 » »	2,60 » »
» » » 55 »	2,30 » »	2,40 » »
» » » 56 »	2,15 » »	2,25 » »
» » » 57 »	2 — » »	2,15 » »
» » » 58 »	1,90 » »	2 — » »
» » » 59 »	1,80 » »	1,90 » »

Art. 4.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o

retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

« Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento ».

Art. 5.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 è modificato come segue:

« Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'ottanta per cento dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

« Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte ».

Art. 6.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'articolo 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949 n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

« Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo ».

Art. 7.

Dal 1° luglio 1957, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti arti-

coli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1958, nonché i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.

Art. 9

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle cate-

gorie indicate all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, già liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1° luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1° luglio 1958.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.